

CORTE D'APPELLO DI BARI II SEZIONE CIVILE

Progetto prevedibilità delle decisioni

Tematica: liquidazione dei compensi professionali

Fonti normative:

- D.M. 20 luglio 2012, n. 140;
- D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
- Art. 336 cod. proc. civ.

Introduzione

La questione giuridica di seguito affrontata concerne la disciplina applicabile in materia di liquidazione dei compensi professionali dei difensori.

Dalla successione nel tempo di due discipline, quella di cui al d.m. 140/2012 e quella di cui al d.m. 55/2014, considerato anche il disposto dell'art. 336 c.p.c., deriva la questione su quale sia la disciplina applicabile per la liquidazione del compenso professionale.

Pietra miliare, in materia, è la pronuncia della Suprema Corte che, a Sezioni Unite¹, ha così sancito: *in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione*

¹ Sent. 17405 del 12/10/2012, prontamente recepito dalla giurisprudenza di merito. *Ex multis*, vedi Corte d'Appello di Roma, Sez. II, 3.12.2013.

omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

Le SS.UU., ribadito il principio dell'unitarietà del compenso spettante al difensore, affermano che la disciplina applicabile è quella vigente nel momento in cui la prestazione professionale si è esaurita.

Da ciò deriva, anzitutto, che l'attività professionale svolta dal difensore non può ritenersi conclusa con il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, in quanto rientrano comunque nella "fase decisionale" attività quali "... la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso". Conclude l'art.4, comma 5, lett. d), disponendo che il giudice, nella liquidazione della fase decisionale, "... tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano ... nella fase di cui alla lettera e)", vale a dire nella fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo².

Posta questa premessa, la questione in esame deve tener conto di altro e rilevante elemento, quale l'art. 336 c.p.c., ai sensi del quale, come noto, "La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".

È, in particolare, la disposizione di cui al primo comma della norma che rileva ai fini della liquidazione delle spese, poiché queste seguono la soccombenza. E così, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice del gravame è chiamato a liquidare nuovamente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Quale disciplina applicare in questo caso, tenuto conto del susseguirsi nel tempo dei due decreti in materia?

A riguardo, possono distinguersi due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, entrambi collocabili sul solco della citata pronuncia delle Sezioni Unite, ma

² Come rilevato da Cass., sent. n. **14602 del 22.08.2012**, ai fini della liquidazione delle spese "*devono considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgono al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, così che possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad essa complementari*".

concludenti in senso opposto, atteso che l'uno dà rilievo al momento di conclusione delle attività difensive riferito ad ogni grado di giudizio, l'altro, invece, al momento della liquidazione delle spese da parte del giudice del gravame.

Il primo orientamento.

La tesi per cui il giudice debba applicare la tariffa vigente al momento della conclusione delle attività difensive (in relazione al singolo grado di giudizio), è efficacemente esposta da Cass., sez. III, **n. 23318 del 18/12/2012**, per cui *“il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, cassando con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del d.m. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012”*³.

Sempre in questo senso si è espressa la S.C., sez. 6-2, **n. 2748 dell'11/02/2016**⁴. Nella citata pronuncia la Corte ha così statuito: *“in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale”*. Nel caso di specie, è bene sottolinearlo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabili indistintamente i parametri forensi di cui al d.m. n. 140 del 2012 sia al giudizio d'appello sia a quello di primo grado, nel momento di conclusione del quale erano tuttavia vigenti le tariffe professionali approvate con d.m. n. 127 del 2004.

Nella citata sentenza, la Cassazione, ponendo a fondamento della propria decisione proprio l'autorevole precedente del 2012, è molto chiara nell'affermare che *«è nell'ordine*

³ Conformemente, Cass., sez. 6-3, ord. 20481 del 28.08.2017.

⁴ In questo senso, anche Cass., sez. 6-2, sent. n. 21205 del 19.10.2016.

delle cose, ritenere che l'attività professionale debba ritenersi conclusa ed espletata tutte le volte in cui sia intervenuta una sentenza che chiude una fase del giudizio anche con la liquidazione delle spese. Il Giudice del secondo grado nel rideterminare il regolamento delle spese anche del giudizio di primo grado, in verità, non rivitalizza un giudizio concluso, ma si trasporta al momento della sentenza di primo grado, specificando ciò che quel Giudice avrebbe dovuto fare se avesse correttamente deciso».

L'orientamento per cui, anche in caso di nuova regolamentazione delle spese effettuata dal giudice del gravame, deve applicarsi la disciplina vigente al momento dell'effettiva conclusione dell'attività professionale riferita ad un determinato grado del giudizio, è ancora affermato da alcune recenti pronunce della Cassazione⁵, tutte riassumibili nella seguente massima: *in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati [...].*

Segue, con un'interpretazione ancor più rigorosa del concetto di conclusione dell'attività difensiva, l'orientamento delle Sezioni Unite, la pronuncia resa da **Cass., sez. VI, n. 17577 del 4/7/2018**⁶. Essa opera, infatti, una più rigida applicazione del principio in parola, ritenendo la liquidazione riferita a ciascun grado o fase del giudizio: *“i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio.”*

In questo senso può essere richiamata un'altra pronuncia della Suprema Corte, **sez. L., sent. n. 27233 del 26.10.2018**.

La citata sentenza, oltre a ribadire il principio di diritto delle Sezioni Unite del 2012, afferma *expressis verbis* che *“va, inoltre, ribadito che, per il divieto di reformatio in pejus, la liquidazione dei compensi per il giudizio di primo grado deve tener conto*

⁵ V. Cass., sez. 6-L, ord. n. 6306 del 31.03.2016, Cass., sez. 6-3, ord. n. 18905 del 28/7/17, Cass., sez. III, 13/03/2018, n. 6018, Cass., sez. 6-L, ord. 19482 del 23.07.2018 e Cass., sez. III, ord. n. 31848 del 10/12/2018.

⁶ Che richiama, a sua volta, il precedente di Cass., sent. n. 30529 del 19/12/2017.

della liquidazione già operata non potendo scendersi al di sotto di quanto già liquidato dal primo giudice”.

In senso conforme al pronunciamento delle Sezioni Unite del 2012 si segnalano alcuni precedenti della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari, ed in particolare le pronunce rese nell'ambito dei giudizi aventi R.G. 1767/2017, 1736/2018 (a relazione del Presidente dott. Di Leo), 536/2015 (a relazione del Consigliere dott.ssa Noviello).

Il secondo orientamento.

Di diverso avviso è quella giurisprudenza, anche di legittimità, per cui la sentenza di II grado dovrebbe applicare la tariffa dell'epoca solo se l'impugnazione verteva sulla corretta applicazione dei vecchi parametri, mentre, in caso di riforma della pronuncia di I grado, applica i nuovi parametri in quanto regola ex novo le spese del I e del II grado, procedendo in quel momento alla liquidazione.

Tale orientamento (seppur allo stato minoritario nella giurisprudenza di legittimità), è emerso a partire dal 2017 e pone l'accento sul momento in cui avviene la liquidazione. In particolare, essendo il giudice d'appello, in caso di riforma della sentenza, chiamato alla regolamentazione *ex novo* delle spese, ai fini della disciplina applicabile rileva il momento della regolamentazione delle spese, e così si applica la disciplina vigente al momento della emanazione della sentenza d'appello che riforma quella di primo grado.

È di questo avviso **Cass., sez. II, sent. 30529 del 19/12/2017**, secondo cui *“in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”.*

È importante sottolineare come tale pronuncia introduca un *quid novi* rispetto al precedente orientamento “figlio” delle SS.UU del 2012 (da cui la pronuncia in esame prende espressamente le distanze): oltre al momento di conclusione della prestazione professionale, rileva altresì il momento della liquidazione del compenso. È questo momento, invero, l'elemento determinante per l'applicazione della disciplina.

L'argomentare della Suprema Corte procede secondo il seguente *iter* argomentativo: *«ad intendere che, per gli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, nella liquidazione giudiziale compiuta dal giudice di rinvio debba assumersi come ormai "completata" l'attività defensionale svolta in un grado di giudizio culminato in sentenza, ancora impugnabile, prima del 23 agosto 2012 (in tal senso, Cass. Sez. 6 - 2, 11/02/2016, n. 2748) si opererebbe, tra l'altro, una interpretazione del tutto confliggente con l'interpretazione che invece si dà costantemente in riferimento al momento della "decisione della lite", ovvero comunque dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale per le competenze dovute agli avvocati (art. 2957, comma 2, c.c.)».*

Segue questo secondo orientamento **Cass., sez. III, 19/7/2018, n. 19181**, per cui *la statuizione in punto di spese, assunta dai giudici di appello, ha riformato la sentenza di primo grado, pertanto i nuovi parametri devono essere applicati ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del decreto.*

L'accento posto dai giudici di legittimità sul momento della liquidazione (in appello) delle spese è stato ribadito ancora da una recentissima della Suprema Corte, **sez. 6-L, ord. n. 31884 del 10/12/2018⁷**: *in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di*

⁷ Con riferimento alla pronuncia in oggetto, deve segnalarsi che la stessa è coeva ad altra pronuncia della Suprema Corte (sez. II, ord. 31848/2018, citata a pagina precedente), che tuttavia conclude in senso opposto, ossia nella conferma dell'orientamento originariamente espresso dalle SS.UU. nel 2012.

liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.

Con riferimento al secondo orientamento è bene precisare che, sulla possibile illegittimità costituzionale dell'applicazione retroattiva delle nuove tariffe professionali anche ai giudizi in corso si è pronunciata la **Corte Costituzionale**, nella **ordinanza 261/2013**. La Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione per erronea premessa interpretativa.

Notazioni conclusive.

Il precedente autorevole delle Sezioni Unite, seppur risalente al 2012, è chiaro nell'attribuire rilevanza al momento della conclusione dell'attività difensiva, seppur riferita al singolo grado del processo.

Il nuovo orientamento emergente, seppur "figlio" del precedente citato, introduce un elemento di novità che, in sostanza, muta radicalmente i termini della questione e, pertanto, le conseguenze cui perviene. Attribuendo rilevanza al momento della liquidazione, che può venire ex novo in appello nel caso di riforma della sentenza impugnata, perde rilievo il momento di conclusione dell'attività difensiva (riferita al grado).

È agevole rilevare, pertanto, come vi sia un contrasto interpretativo nella giurisprudenza, financo di legittimità, e, soprattutto, che il c.d. "*secondo orientamento*" risulta contrastante, per premesse e conclusioni, con il primo (e, quindi, con l'autorevole *dictum* delle Sezioni Unite).

Un indice utile per valutare il momento in cui si conclude l'attività professionale, coincidente con la liquidazione delle spese operata dal giudice del gravame in sede di riforma della sentenza di primo grado impugnata, è dato da Cass., sez. II, sent. 13401 del 30/06/2015.

Con riferimento ad un tema diverso, quello della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso professionale, i Giudici di legittimità hanno chiarito che tale diritto si prescrive *dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu*

conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'ultima prestazione, ex art. 2957, secondo comma, cod. civ., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura 'ad litem', che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte.

Da tale pronuncia, che disciplina il patrocinio legale secondo le regole del mandato, può dunque desumersi il principio per cui, fermo restando l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2012, l'attività difensiva, in caso di prestazione resa in due gradi di giudizio, si concluda al momento della pubblicazione della sentenza d'appello.

Peraltro, il fatto che in quel momento, nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, coincida anche la regolamentazione *ex novo* delle spese di lite, indurrebbe a ritenere sempre applicabile la disciplina vigente al momento della decisione di secondo grado (con il possibile problema, tuttavia, che tale criterio debba applicarsi *in ogni caso*, e dunque non solo allorché il giudice del gravame riformi la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto da Cass., 31884/2018).

A cura di: Federica Gorgoglione, Emanuele Grillo, Claudia Pellicchia, Vittorio Pepe, Marco Schiavone, tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Corte d'Appello di Bari, II Sezione Civile.